



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Chiusura temporanea al traffico veicolare sulla Bretella Colombuola, corsia destra, per verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 14, 140 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 285/92, quali aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine, stabilendo che i relativi confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti mediante idonee indicazioni;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA: l'ordinanza n° 98/2015 del 21/07/2015 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n° 98/2015 del 21/07/2015 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1299 del 04/04/2025;

VISTA la nota del 26 agosto 2026, assunta al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al n. 19440 del 27 agosto 2026, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, a seguito dell'intervento effettuato in data 26 agosto 2026 per la presenza di elementi di intonaco/calcestruzzo pericolanti all'intradosso dell'impalcato sovrastante il tratto stradale interessato, ha rappresentato la necessità di interdire al transito veicolare la corsia sottostante, nelle more delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale, al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, che si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è disposta:

- l'interdizione temporanea al transito veicolare della Bretella Colombuola, corsia di destra del tratto stradale compreso tra Piazzale Tronchetto e il Ponte della Libertà – SR11, direzione Mestre, sottostante la porzione di intradosso interessata dal dissesto e protetta dalle reti di contenimento;
- il mantenimento della già menzionata interdizione nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche tecniche e strutturali dell'intradosso e dell'adozione degli interventi di messa in sicurezza, assicurazione e ripristino che dovessero rendersi necessari;
- l'interdizione al transito dovrà essere attuata mediante il posizionamento di idonea segnaletica stradale temporanea e degli eventuali apprestamenti



di sicurezza necessari, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché della normativa vigente in materia di segnalamento temporaneo;

- la posa e il mantenimento della segnaletica stradale temporanea, nonché di ogni ulteriore apprestamento necessario a garantire la sicurezza della circolazione e la corretta delimitazione dell’area interdetta;
- l’eventuale temporanea copertura o rimozione della segnaletica stradale esistente che risulti in contrasto con quella temporaneamente installata, con successivo ripristino della stessa al cessare delle esigenze che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento;
- che la segnaletica temporanea e gli apprestamenti di sicurezza siano mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell’interdizione e rimossi al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’installazione.

ARTICOLO 2 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un’ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l’obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 3 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alla Bretella Colombuola, corsia di destra, direzione Mestre, nel tratto interessato dalle condizioni descritte in premessa.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nella sezione “Albo on line”, ed entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza restano efficaci fino alla conclusione delle verifiche tecniche e strutturali e all’esecuzione degli eventuali interventi necessari



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

alla messa in sicurezza dell'area, nonché fino al ripristino delle condizioni che consentano la riapertura al transito in sicurezza.

Qualora vengano ripristinate le condizioni originarie di sicurezza e viabilità e siano rimossi tutti gli apprestamenti temporanei predisposti in attuazione della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di avere efficacia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli